

REGOLAMENTO PER L'IMPIEGO DI VOLONTARI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI

Premessa

1. Il Comune di San Mauro Pascoli riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato quale espressione del contributo costruttivo della comunità allo sviluppo ed alla diffusione dei servizi di pubblica utilità sul territorio comunale.

Art.1 – Attività

1. Il Comune di San Mauro Pascoli, volendo garantire nell'ambito del proprio territorio attività solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva forme di collaborazione con volontari singoli iscritti nell'apposito elenco istituito con il presente Regolamento e tenuto dall'Ufficio Segreteria del Settore Affari Generali, secondo gli indirizzi di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 521/1998.
2. Le attività solidaristiche di cui al precedente comma sono riferibili a tutti i servizi gestiti direttamente e in particolare, possono essere così individuate:
 - Piccole manutenzioni e pulizia del patrimonio o del verde pubblico per consentire una migliore fruizione da parte della collettività;
 - Manutenzione, pulizia e custodia impianti sportivi, sale pubbliche, monumenti, parchi, giardini, piazze, vie e, più in generale, di immobili e beni di proprietà comunale;
 - Sorveglianza e vigilanza nelle biblioteche, musei, mostre e gallerie, nei luoghi, cioè in cui è contenuto il patrimonio culturale della collettività;
 - Collaborazione alle attività e alla realizzazione delle diverse iniziative e manifestazioni, sportive, ricreative e culturali, promosse dall'Amministrazione
 - Collaborazione e supporto con i servizi dell'Amministrazione;
 - Collaborazione ad attività socialmente utili convenzionate con l'Amministrazione o da questa promosse.

Art.2 – Contenuti

1. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.
2. L'Amministrazione non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità.

ALLEGATO A
DELIBERA C.C./G.C.
N. 53 DEL 16-06-2015
Il Segretario Comunale

Art.3 - Attività di volontariato

1. Le attività oggetto del presente regolamento rivestono carattere di occasionalità, non essendo i volontari vincolati da nessun obbligo di prestazioni lavorative con l'Amministrazione Comunale.
2. Tali attività devono rivestire il carattere della complementarietà occasionale e devono mantenere il requisito della non obbligatorietà per l'addetto, in quanto il volontario

- disponibile non dovrà ritenersi vincolato ad un preciso obbligo di prestazione lavorativa.
3. La collaborazione dei volontari in attività di volontariato in nessun caso potrà costituire condizione o presupposto per essere sostitutiva di mansioni proprie del personale dipendente.
 4. Lo svolgimento di attività di volontariato presso l'Amministrazione non può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.
 5. Possono essere ammessi a presentare la propria opera in attività socialmente utili le persone di ambo i sessi che abbiano compiuto 18 anni di età e che siano idonei alle mansioni da svolgere.
 6. Eventuali accordi presi direttamente tra singoli cittadini ed i volontari iscritti all'albo esulano dalla presente regolamentazione (configurandosi come normali rapporti tra due persone che si frequentano a titolo personale).

Art.4 – Monitoraggio

1. I volontari singoli che operano in collaborazione con l'Amministrazione per una o più delle attività di cui all'art.1 si coordinano con un operatore individuato dall'Amministrazione stessa come responsabile, al quale compete:
 - a. accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, e siano idonei allo svolgimento delle specifiche attività;
 - b. vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
 - c. verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori effettuati anche disgiuntamente.
2. All'inizio delle attività il Responsabile organizza di comune accordo con i volontari il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse.

Art.5 – Formazione

1. Qualora le attività di cui all'art.1 richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impiegati, l'Amministrazione si impegna a fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di dette attività, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, i quali sono tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra.

Art.6 – Continuità

1. I volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato. I volontari devono impegnarsi inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dall'Amministrazione delle interruzioni che per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Art.7 - Rapporto di collaborazione

1. L'Amministrazione è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.
2. L'Amministrazione è tenuta a garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell'Amministrazione.

Art.8 – Forniture e rimborsi

1. Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione degli operatori pubblici.
2. L'attività dei singoli volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dall'eventuale beneficiario
3. L'Amministrazione può dotare il volontario che non dimostri di esserne già in possesso dei presidi antinfortunistici e, qualora richieste, delle piccole attrezzature e delle forniture necessarie per lo svolgimento delle attività.
4. L'Amministrazione si impegna a rimborsare ai volontari esclusivamente le eventuali spese effettivamente sostenute, direttamente connesse all'attività prestata ed oggettivamente necessarie, preventivamente autorizzate e comunque entro il limite stabilito dal Responsabile del Settore in linea con la disponibilità economica accordata al progetto in cui è coinvolto il volontario.
5. Al fine del rimborso dette spese devono essere adeguatamente documentate

Art.9 - Cartellino identificativo

1. I singoli volontari impiegati in attività solidaristiche in collaborazione con l'Amministrazione devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione stessa, di cartellino identificativo, che portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

Art.10 - Rapporti con le Associazioni di volontariato

1. L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente, ovvero in forma associata.
2. L'Amministrazione inoltre si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.
3. L'Amministrazione può avvalersi di persone che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali, esclusivamente in ordine ad attività che non siano attinenti alle attività istituzionali delle organizzazioni o delle associazioni di appartenenza dei suddetti volontari.

Art. 11 – Iscrizione nell’elenco dei volontari

1. Le persone, che abbiano compiuto i 18 anni di età, interessate ad effettuare prestazioni di volontariato dovranno presentare al Comune apposita domanda secondo il fac-simile predisposto dal Comune. Nella domanda dovranno, comunque, essere contenute:
 - le generalità complete del volontario
 - dichiarazione autocertificata di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporti di impegno con la Pubblica Amministrazione;
 - l’indicazione della/e attività e/o della/e iniziative per le quali ci si rende disponibili
 - l’indicazione delle specifiche cognizioni tecniche e pratiche in possesso del volontario, le esperienze maturate dallo stesso o, eventualmente, i titoli professionali che possano essere rilevanti ai fini dell’espletamento dell’attività
2. Il Responsabile di Settore competente in relazione al tipo di attività da svolgere valuterà la richiesta e la presenza dei requisiti necessari, e qualora ritenuta di interesse per l’Amministrazione, autorizzerà l’inserimento nell’elenco dei volontari di cui al precedente articolo 1

Art. 12 Consultazione pubblica

1. L’elenco dei volontari, costantemente aggiornato, è pubblicato sul sito web del Comune affinché possa essere liberamente consultato dai cittadini. Il cittadino potrà, allo stesso fine, rivolgersi all’apposito ufficio comunale.
2. I cittadini devono essere adeguatamente informati che l’Amministrazione non è responsabile di mancanze, inadempienze o danni causati dal volontario prestatore dell’attività, né assume automaticamente a proprio carico alcun onere per rimborso spese derivanti da detta attività.

Art. 13 - Impegni tra le parti

1. All’atto dell’instaurarsi del rapporto fra l’Amministrazione e singoli volontari, questi e i funzionari pubblici preposti sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi riguardanti:
 - a) per l’Amministrazione:
 - la definizione dei contenuti, delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti per cui il volontario si è reso disponibile;
 - la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle dei lavoratori dipendenti o autonomi;
 - la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l’Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
 - l’assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento delle attività;
 - l’assunzione dell’impegno a dotare il volontario dei presidi antinfortunistici e, qualora richiesta, delle piccole attrezzature e delle forniture necessarie per lo svolgimento delle attività
 - l’assunzione dell’impegno a rimborsare ai volontari esclusivamente le eventuali spese

effettivamente sostenute e documentate, direttamente connesse all'attività prestata ed oggettivamente necessarie, preventivamente autorizzate dal responsabile del servizio.

b) per i volontari:

- la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
 - l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con i responsabili pubblici, nell'ambito dei programmi impostati dall'amministrazione assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente ed eventualmente delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.
- rispetto delle norme sulla tutela della Privacy (D. Lgs. 163/2003) rispetto ai dati sensibili di cui possono venire a conoscenza nell'espletamento della loro attività.

Art. 14 –Cancellazioni dall'elenco dei volontari

1. I volontari possono cessare dall'attività di volontariato e, quindi, essere cancellati dall'elenco di cui all'art. 1:
 - per loro espressa richiesta,
 - per perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'effettuazione dell'attività e quindi per il mantenimento dell'iscrizione (su insindacabile giudizio del comune);
 - per gravi negligenze nello svolgimento delle attività (su insindacabile giudizio del comune);
 - per ripetuto e immotivato rifiuto a svolgere attività per le quali hanno dichiarato la loro disponibilità e per la quale hanno assunto impegno
2. Nei casi di cui alle precedenti lettere b),c),e d) la cancellazione dall'elenco viene effettuata, con provvedimento motivato, dal Responsabile della sua tenuta su proposta del Responsabile del progetto nel quale il volontario è impegnato

